

CIRCOLARE n. 28 del 21 marzo 2020

Prot. n. 322 AC/mr

OGGETTO: **Messaggio INPS Messaggio n. 1281/2020 - congedi parentali, permessi legge n. 104/92, bonus baby-sitting**

Prima sintetica illustrazione relativa alla fruizione dei congedi parentali e del bonus baby-sitting, nonché alla estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l'emergenza COVID-19 a seguito del d.l. "Cura Italia" n. 18/2020.

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale con il messaggio n.1281/2020 fornisce le prime illustrazioni operative in tema di fruizione dei congedi parentali e del bonus baby-sitting, estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 in attesa delle istruzioni operative e procedurali in merito all'applicazione dei suddetti benefici che saranno fornite con la relativa circolare illustrativa, a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante.

Congedi Covid-19

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile, applicabile anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.

I Beneficiari sono i lavoratori dipendenti privati:

- genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età - per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa;
- genitori con figli dai 12 ai 16 anni - possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa;
- genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale - per il congedo COVID-19 è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa;
- genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell'età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19

Come fare domanda:

- i genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi;
- i genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità;
- i genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso;
- i genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo;
- i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

Permessi ex L. 104/92 Covid-19

In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese

Come fare domanda:

- Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi;
- il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.
- i lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili.

Bonus per servizi di Baby-Sitting Covid-19

Il bonus spetta fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le seguenti categorie di soggetti:

- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

Casistiche di accesso

- ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
- anche in caso di adozione e affido preadottivo;
- oltre il limite d'età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- è erogato mediante libretto famiglia di cui di all'articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile: se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito; se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.


È possibile cumulare: il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile); il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Rinviando, per qualsiasi altro aspetto, alla lettura degli allegati, la Federazione rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegati 2

Circolari correlate	Collegamenti esterni www.inps.it	Parole chiave Covid-19; Coronavirus; ammortizzatori
----------------------------	---	--